

DISCORSO

PRONUNCIATO

DAL

COMM. MATTEO MURATORI

PROCURATORE GENERALE DEL RE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI PALERMO

NELLA

Assemblea generale del 5 gennaio 1889



PALERMO
TIPOGRAFIA FRATELLI VENA
1889







ECCELLENZE, SIGNORI,

Il nuovo anno giuridico s'inaugura col più gran fatto legislativo di questi ultimi anni: la pubblicazione del nuovo Codice Penale, che completa e corona l'edificio dell'unità giuridica del nostro paese.

Un Codice anche perfetto ha bisogno di commentarii. La legge deve stabilire principii generali; credere che essa possa prevenire e risolvere tutte le difficoltà che si presentano nell'applicazione, è concepire l'assurdo.

Giustiniano coll'audace convinzione che la sua riforma legislativa fosse perfetta proibisce i commentarii; ma malgrado questo divieto l'Imperatore vede moltiplicare i commenti, venuti fuori per circostanze più imperiose e potenti delle prescrizioni di una costituzione imperiale.

Il nuovo Codice Penale Italiano ha già il suo largo commento nei lavori delle varie Commissioni

succedute dal 1862 sin'oggi, e trova completa illustrazione nelle due più splendide relazioni del progetto, l'una dell' Illustre Mancini, la di cui perdita recente l'Italia e il mondo scientifico piangono amaramente, e che ben fu chiamato l'esecutore testamentario di Cesare Beccaria; l'altra di quella gloria Italiana vivente che risponde al nome dell'attuale Guardasigilli.

E come il Codice Civile Italiano rappresenta uno dei Codici più sapienti di Europa, così il nuovo Codice Penale segna un notevole progresso fra i codici imperanti, e resterà monumento imperituro della sapienza legislativa dell'epoca nostra.

Io non mi attento di esporre particolarmente le varie disposizioni di questo Codice, che ha riscosso tanto plauso dai dotti nostrani e stranieri. Non è il compito mio, e sarebbe superiore alle mie forze.

Mi limiterò ad accennare sinteticamente le più importanti riforme che sono state in massima adottate, riforme che aprono un nuovo campo allo studio sereno del Magistrato che è chiamato ad applicare la nuova legge penale.

Oramai non vi era alcuno in Italia che disconoscere la necessità di un Codice Penale unico per tutto lo Stato. Ben si apponeva l' Illustre nostro Guardasigilli scrivendo: « È offesa della giustizia e della morale, ciò che è delitto in una provincia non è de-

litto in un'altra, ed i cittadini colpevoli di uno stesso delitto si puniscono diversamente secondo il luogo in cui lo hanno commesso. — E, se ebbe ragione un grande scrittore di deridere la giustizia che varia secondo i confini dei diversi stati, è ancora più singolare ed assurdo che essa muti entro i confini del medesimo Regno » (1).

La prima ed importante riforma è la ripartizione generale dei reati. Al sistema della tripartizione in crimini, delitti e contravvenzioni, è stato sostituito il sistema della bipartizione in delitti e contravvenzioni; sistema che come, scriveva il Mancini, è dettato da una scuola tutta razionale e scientifica che senza esitazione può dirsi la vera ed antica scuola Italiana.

La tripartizione fra gli altri inconvenienti portava con sé la confusione, giudicando dell'indole dei malefici come conseguenza della classificazione, accunando furti, ingiurie, percosse se di lieve entità con fatti intrinsecamente innocenti come la mendicizia, l'omissione di referti, di segnali, di cautele; e la stessa azione è più tosto contravvenzione, o delitto o crimine secondo che è commessa per la prima o la seconda volta, commessa con qualche differenza nell'età e nelle altre circostanze che l'accompagnano (2).

(1) Relazione ministeriale p. 5 e 6 presentata alla Camera il 22 novembre 1887.

(2) V. relazione ministeriale come sopra p. 26.

Colla bipartizione si giudica la natura del maleficio, cessa l'arbitrio del giudice, si distingue nettamente la contravvenzione dal delitto, la qualità della pena si desume dalla qualità del reato, si semplifica in fine il sistema carcerario.

Nella scala penale la più grande e importante riforma è la abolizione della pena capitale.

Al compianto Mancini spetta per primo l'onore e la gloria di aver fatto realizzare col suo apostolato illuminato e costante il voto del sommo Beccaria.

Rendiamo questo dovuto omaggio all'uomo Illustrato rapito per sempre al foro, al Parlamento, ai consigli della Corona, al mondo scientifico, alla patria.

La pena di morte presentata a pubblica vendetta e ad intimidazione ed orrore pel delitto, secondo le idee dei tempi, fu introdotta da Vittorio Amedeo I Re di Sardegna nel suo Codice promulgato nel 1723. Ed alla distanza di poco più di un secolo spettava al successore di Vittorio Amedeo, a Umberto I Re d'Italia di sanzionare colla sua augusta firma nel nuovo Codice Italiano, primo fra tutti i Codici delle grandi potenze di Europa, l'abolizione del carnefice. Onore al Principe leale e sapiente!

L'Italia, diceva l'onorevole Villa in Parlamento, consacra la sua unificazione legislativa con un'opera

santa di umanità. Essa affronta colla coscienza serena questa grande responsabilità, ma intende non affievolire con ciò il grande magistero che spetta ad ogni popolo civile. Essa sente la necessità di sostituire alla pena di morte qualche altra pena la quale spieghi la maggior potenza intimidatrice, e non escluda neppure l'alto concetto dell'emenda che viene a mancare.

Alla pena di morte è sostituito l'ergastolo, il sommo della scala penale.

L'ergastolo esprime il massimo rigore delle pene per la privazione perpetua della libertà, colla segregazione, e col regime disciplinare del lavoro e del silenzio.

Le pene temporanee dopo l'ergastolo, eliminata la deportazione come quella che ha già fatta cattiva prova in altri stati presso i quali venne applicata, si dividono in due grandi categorie; l'una colpisce l'individuo nella sua libertà, l'altra nel suo patrimonio o nella sua attività. — Da un lato reclusione e detenzione, dall'altro multa o ammenda, sospensione o interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di un'arte o di una professione, e riprensione giudiziale, o vigilanza speciale della polizia.

Nel primo periodo della reclusione vi ha la segregazione continua cellulare; nel secondo la segregazione è notturna e il condannato è costretto ad un lavoro nel carcere.

La reclusione nel modo come è organizzata risponde all'alta missione della penalità, ed ha per base l'emenda, la correzione del colpevole col lavoro.

E la semplificazione del sistema di penalità non poteva essere maggiore.

« Noi possiamo affermare, diceva il relatore della Commissione parlamentare alla Camera, di non avere che un solo genere di pena carceraria, la reclusione, la quale si rende più affittiva colla segregazione di maggiore durata nell'ergastolo; si mitiga colla segregazione di minor durata nella reclusione, e si mitiga ancora nella detenzione la quale non ha questo periodo di prova, ma ha quello della segregazione notturna determinata da ragioni di sicurezza, di moralità e l'obbligo del lavoro. »

La pena si presenta con un solo aspetto con un solo carattere, a differenza dell'antico Codice, e rende quindi anche più facile la riforma dei nostri stabilimenti penitenziarii.

Ed altra importante riforma consacrata nel Codice è la soppressione dei gradi.

Lunga ed aspra discussione ha sollevato questo nuovo criterio informatore del Codice; ma io credo che gli argomenti contrarii non reggono alla sana critica, specialmente per ciò che si è detto, che la

soppressione dei gradi accorda sconfinato arbitrio al magistrato.

La legge determina un minimo e un massimo di pena limitato, ma diverso dal massimo e minimo della pena in genere; stabilisce per ogni reato tanti anni di un massimo; così il Magistrato come bene osservava il sommo Mancini, spazierà in questa latitudine, ma non sarà obbligato a salire necessariamente di anni ad anni, come doveva far prima, non per l'intima natura del fatto che si trattava di punire, ma per un artificiale sbaglio del legislatore che gli aveva messo attorno questa catena, sicché non poteva fare a meno di accrescere o diminuire la pena in correlazione ai gradi.

Del resto, la soppressione dei gradi era stata sanzionata nel Codice Penale Toscano come l'avevano consacrato quasi tutti i Codici di Europa.

A complemento del sistema moralizzatore e di correzione che informa la pena, abbiamo gli stabilimenti intermedi e l'istituto della liberazione condizionale o provvisoria. Istituto propugnato e accettato oramai dai più insigni giuristi, e per l'intento cui è rivolto e per l'esperienza che se ne è fatta in più luoghi è efficace strumento a stimolare l'emenda del reo ed a combattere la recidiva (1).

(1) V. relazione ministeriale pag. 95.

Ed ora poche parole sulla imputabilità.

L'uomo solo può delinquere; ma non ogni atto materialmente dannoso può costituire un delitto. Si distingue il delitto materiale dal delitto formale, cioè a dire il male fisico dal male morale, il pregiudizio occasionato e l'intenzione di commetterlo, il danno per colui che lo risente e la malvagità in colui che lo reca. Sempre si è fatta la distinzione degli atti volontari dagli atti fortuiti, ma non sempre s'è applicata fermamente questa distinzione. Perché vi sia delitto imputabile dunque occorre che l'azione commessa da una persona sia reputata delittuosa dalla coscienza pubblica o meglio ancora dalla legge; la quale è l'organo di questa coscienza; essa previene l'arbitrio e in tal guisa il delitto prende un carattere legale nettamente determinato. Occorre di più, che l'individuo agendo con volontà sia sufficientemente illuminato e sufficientemente libero.

L'intelligenza manca se non vi è discernimento del bene e del male come nell'età tenera, nell'imbecillità, idiotismo, ebbrezza completa.

La libertà morale manca non solo se vi è difetto d'intelligenza; ma quando vi è stato costringimento fisico o morale, necessità di difesa.

Questi principi sono facili a stabilirsi ma l'applicazione ha presentato e presenta sempre serie difficoltà. Le regole proprie direttive nell'applicazione

non possono essere precise, mentre il riconoscimento legale di questi principi è di assoluta necessità per la giustizia; spetta al Giudice studiare la natura e l'indole dei fatti con cura, e prender consiglio dalla sua coscienza.

L'articolo 46 del nuovo Codice con felice dizione contiene l'affermazione del principio generale applicabile ad ogni reato, che cioè l'autore di un fatto vietato dalla legge penale non è autore di un delitto se oltre ad esserne causa fisica non ne sia causa morale, o sia non lo abbia volontariamente commesso.

Ed il detto articolo comprende nelle sue disposizioni tre norme distinte: la 1^a riguardante ogni reato, che questo non sussiste ove l'azione od omissione in cui soggettivamente si esplica non sia volontaria; la 2^a che concerne i delitti nei quali oltre la volontarietà della causa, quando la legge non disponga altrimenti, deve concorrere la volontarietà dell'effetto; la 3^a che si riferisce alle contravvenzioni nelle quali è sufficiente la volontarietà dell'azione od omissione (1).

Cogli articoli 47 e 48 siamo nel terreno della esclusione, o diminuzione della imputabilità. Problema assai grave e difficile, che ha dato luogo a lunghe e dotte discussioni, e pel quale la scienza non ha detto

(1) Vedi relazione ministeriale p. 157.

ancora la sua ultima parola, specialmente per ciò che riflette lo stato di mente di colui che si rende responsabile di un delitto.

La demenza completa è stata in ogni epoca riguardata come giustificazione perentoria. Ma se il principio è facile a riconoscere, l'applicazione presenta delle quistioni di fatto e anche di dritto; e l'errore assai facile.

Le osservazioni e i ragionamenti dei medici e dei psicologi sopra questa quistione non sono abbastanza soddisfacenti e rassicuranti.

Questa insufficienza scientifica non è certo però una ragione per trattare con esagerato rigore il disgraziato che ha perduto l'intelligenza o la libertà, e qualche volta l'una e l'altra.

Vi ha senza dubbio dei gradi in estensione come in profondità in queste malattie intellettuali e morali, ma chi li apprezzerà? Alla coscienza e apprezzamento razionale del giudice, il quale spesse volte sarà assalito dal dubbio o di cadere in troppa indulgenza o in troppa severità.

La scuola positivista, a torto qualificatasi scuola nuova, malgrado le sue esagerazioni e le fallaci conseguenze che vorrebbe trarre da giuste premesse, ha reso segnalati servigi in questa parte della scienza del giure penale.

Ed il nuovo Codice ha accettato i principi della

scuola positiva in quelle parti che potevano essere accettate, respingendo tutte le strane ed assurde conseguenze.

L'articolo 47 contiene per me in questa parte una formula esatta. Respingendo la formola del Codice Toscano — coscienza dei propri atti o libertà di elezione — eliminata la forza irresistibile, che aveva dato luogo a seri inconvenienti, del Codice del 1859 e sprime sulla scorta del Codice Olandese e Germanico lo stato morboso della mente colle parole *deficienza o morbosa alterazione di mente, da togliergli la coscienza dei proprii atti o la possibilità di operare altrimenti.*

« Questa formula, scrive l'Illustre Guardasigilli, studiata sulle tracce degli ultimi e più reputati Codici stranieri, parmi risponde al concetto di una nozione specifica ed insieme sintetica. Nella espressione di *deficienza* si comprendono tutti gli stati di mancato sviluppo imperfetto e d'inazione delle facoltà mentali anche soltanto transitoria, come nel sonnambulismo che valgono ad escludere l'imputabilità. E in quella di *alterazione morbosa* si abbraccia ogni e qualunque forma patologica mentale, permanente o accidentale generale o parziale.

La voce *mente* va intesa nel suo più ampio significato, si da comprendere tutte le facoltà psichiche dell'uomo innate ed acquisite, semplici e composte,

dalla memoria alla coscienza, dall'intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale. (1).

Conseguenza di questa disposizione è l'istituzione dei manicomi criminali non come misura repressiva, ma per ragione preventiva e per la sicurezza sociale, misura che spetta ordinarla al Magistrato che conosce del fatto e della persona.

Null'altro aggiungerò a questo rapido esame da me fatto sulla parte generale del nuovo Codice.

Essa rinvigorisce il magistero dell'azione punitiva senza essere eccessivamente rigorosa; contiene pene giustamente severe ma nello stesso tempo emendatrici; essa risponde infine alle vere tradizioni della scuola Italiana.

Complemento necessario del Codice Penale sarà la riforma carceraria alla quale attende con quella alacrità che lo distingue e con quella sapienza che l'è propria l'attuale presidente del Consiglio, vanto e decoro della nostra Sicilia.

Signori, Giuseppe Zanardelli ha già mandato alla posterità il suo nome per l'opera sua sapiente del nuovo Codice Penale da lui fortemente voluto; e ho fede che egli vorrà e saprà compiere l'opera legislativa dando all'Italia un nuovo Codice di Procedura penale

(1) Vedi relazione ministeriale p. 195.

che risponda all'esigenze dei nuovi tempi; che rior-
dini il procedimento istruttorio colla pubblicità; che
dia maggiori garanzie per la libertà individuale, e
renda più celere e sicuro il corso della giustizia.

Vengo ora senz'altro ai vostri atti, vero e solo
obbiettivo del reddicono giudiziario.

Fu disputato innanzi al supremo Collegio sugli
effetti degli atti fraudolenti consumati dal debitore a
danno dei suoi creditori.

La quistione concentravasi a sapere, se la sentenza
di revoca di una vendita d'immobili fatta in frode
dei creditori sia giudicato anche di fronte al terzo
che, sciente della frode, avesse acquistato mediante
donazione i sudetti immobili sia pure anteriormente
alla trascrizione della dimanda di revocazione.

Osservaste in proposito, che l'articolo 1130 del
Codice Civile tiene nella sua generalità al principio
che i contratti non hanno effetto che fra le parti
contraenti: essi non pregiudicano nè giovano ai terzi.

Ma questo principio per ragione di moralità ha
un limite nelle disposizioni dell'articolo 1235, in
quanto la rivocazione dell'atto fraudolento produce
effetto a danno dei terzi se partecipi della frode.

Fu da voi avvertito che l'articolo 1130 garen-

tisce il mantenimento dei dritti legittimamente acquistati. Però colui che sciente della frode altrui contrae col colpevole, e da lui riceve e possiede la cosa fraudolentemente sottratta ai creditori concorre al danno loro inferito, rendesi verso il creditore defraudato correo col primo contraente e coobbligato al rifacimento; non è terzo; egli quindi non può nemmeno trarre profitto dalle disposizioni degli articoli 1942 e 1933 per negare al precedente acquirente gli effetti giuridici del titolo perchè non trascritto.

Questi articoli ricevono una limitazione dall'ultimo inciso dello stesso articolo 1235 (1).

L'usufrutto concesso al padre sopra i beni del figlio minore è un attributo della patria potestà, comunque non ne costituisca un elemento essenziale; il medesimo è anche stabilito nell'interesse del figlio per essere all'usufrutto inerente il peso del mantenimento, educazione ed istruzione del medesimo figlio.

Da ciò notate la differenza sostanziale tra questo e le altre specie di usufrutto stabilito dalla legge o

(1) Udienza 30 giugno 1888 - Presidenza Ciampa P. P. est. Masi—
P. M. Muratori.

Toscana Reitano c. Verdura.

dalla volontà dell' uomo a favore di persone determinate.

Esse godono delle cose di cui altri è proprietario nel modo stesso che questi ne godrebbe; sono soggetti ad obblighi più ristretti di quelli che al padre sono imposti, e possono cedere ad altri per qual si voglia titolo oneroso o gratuito l'esercizio del loro dritto; quindi bene a ragione il godimento che ad essi appartiene può considerarsi parte integrante del loro patrimonio di cui possono liberamente disporre, e che al pari di tutti altri beni forma la garentia dei creditori. Ma non si può dire lo stesso dell'usufrutto legale del padre, il quale appunto perché ha origine dalla patria potestà ed è principalmente destinato a provvedere ai bisogni del minore, non può riguardarsi come suo libero ed assoluto patrimonio e non può quindi essere aggredito dai propri creditori. Non solo ciò è la logica conseguenza della particolare natura e dello scopo di questa specie di usufrutto, ma bensì la necessaria conseguenza di una precisa disposizione della legge che ci governa, la quale non accorda al padre la facoltà di ipotecare il suo dritto di usufrutto sui beni immobili del minore, come l'ha consentito agli altri usufruttuari, anzi gliene ha fatto espresso divieto all'articolo 1967 Codice Civile, e con ciò stesso ha chiaramente manifestato che quei dritti non si possono cedere, alienare ed essere invasi dai

creditori; che non sarebbe dato a loro di stabilire un limite al mantenimento educazione ed istruzione del figlio minore (1).

La vendita condizionale inserita in un contratto di mutuo con ipoteca, pel caso che il mutuuario mancasse alle sue obbligazioni, vincola entrambi i contraenti. La obbligazione del mutuuario a vendere include quella del mutuante a comprare. Onde la facoltà di recedere dalla vendita da costui riserbata anche dopo il prezzo di stima fissato dal perito comunemente eletto, costituisce una facoltà potestativa che cade sotto il divieto dell'articolo 1162 del Codice Civile. Ed essendo nulla la obbligazione di comprare da parte del mutuante, è anco nulla la obbligazione di vendere assunta puramente dal mutuuario.

La condizione il di cui adempimento dipende dalla volontà di uno dei contraenti offende il principio dell'eguaglianza dei dritti che deve mantenersi nelle contrattazioni (2).

(1) Udiencia 28 agosto 1888—Pres. Ciampa, P. P.—est. Deconciliis. Vignati c. Cali.

(2) Udiencia 11 maggio 1888—Pres. Ciampa P. P. est. Ferroluzzi—P. M. Sangiorgio. Chiarelli c. Gaetani.

Avete ancora ritenuta la massima, che la confessione di debito contenuta in un testamento, e corroborata da altre prove e presunzioni è un titolo valido per il creditore, malgrado che il testamento sia stato dal suo autore revocato.

La revoca espressa di un testamento ha per effetto di annullare tutte le disposizioni dettate dal testatore intorno al suo patrimonio; ma la confessione del debitore contenuta nel testamento revocato vale sempre come principio di prova scritta, che rende verosimile il fatto spontaneamente dichiarato, all'appoggio del quale il creditore può essere ammesso a provare la sussistenza del suo credito, sia mediante testimoni, sia col soccorso di serie e convincenti presunzioni a compimento di prova (1).

Fu vostro divisamento, che le sentenze interlocutorie non impediscono la perenzione dell'istanza; nè tampoco quei fatti che darebbero luogo alla riassunzione.

La perenzione a norma dello articolo 341 Codice di Procedura Civile non estingue gli effetti delle sentenze pronunziate, ma rende nulla la procedura.

(1) Udienza 31 gennaio 1888—Pres. Ciampa P. P.
Est. Masi—P. M. Caruso.
Istituto Principe Umberto di Catania c. Barbagallo.

Le sentenze diffinitive sono assorbenti dell'istanza giudiziale, e quindi nell'evenienza di esse riescono assurde le istanze perimibili.

Non così le sentenze interlocutorie le quali lasciano sempre sussistente la istanza. E per lo stesso principio non sarebbe sospeso il corso della perenzione per un fatto che desse luogo alla riassunzione dell'istanza.

La legge impera in modo assoluto nè permette limitazione di sorta (1).

Il divieto della prova per testimoni contro, od in aggiunta al contenuto in atti scritti e per ciò che si allega esser detto posteriormente ai medesimi, si estende ai fatti posteriori allegati, e che costituiscono convenzione e consenso per restringere o mutare nell'esecuzione le opere indicate nella scritta convenzione.

Lo ammettere una parte a provare con testimoni una convenzione o un fatto che produce la revocazione, o la riforma totale o parziale della scritta convenzione, è un distruggerne in tutto o in parte la efficacia giuridica ed un contravvenire apertamente a quelle regole fondamentali; poichè se i patti si scrissero per sicura ed inalterabile memoria, e perchè avessero esecuzione

(1) Udienza 3 Marzo 1888—Pres. Ciampa P. P. est. Fulci.
P. M. Sangiorgio.
Di Marzo c. Bono.

inoppugnabile senza bisogno d'altre prove, le parti che vogliono mutare questi patti scrivano le modificazioni convenute affinché tutto rimanga in prova scritta. (1)

Non occorre dilungarci in altri esempi, bastando gli esposti a dimostrazione dei vostri dottrinali giudicati che sviluppano e rassicurano la intelligenza delle leggi, rotte le dighe del rigore formalistico, e riconosciuta nel dritto la sua più nobile origine, quella cioè della ragione e della natura stessa delle cose.

Il buono e l'equo, che comprendono lo astratto ed il concreto, l'idea e l'individualità, la scienza in somma posta radice nella pratica della vita sono costitutivi dalla prevalente scuola italiana, da voi mirabilmente seguita fra mezzo all'incertezza degli umani giudizi.

Né ha minor pregio il lavoro compiuto nelle materie penali.

Il Supremo Collegio a Sezioni unite annullava la sentenza della Corte di Assise Ordinaria di Palermo in sede di rinvio, che dichiarato l'accusato colpevole

(1) Udienza 27 settembre 1888.

Pres. Ciampa P. P. Est. La Mantia P. M. Muratori.

Lo Turco c. Ribaldo.

di ferimento volontario che produsse la morte fra 40 giorni applicò la pena inflitta al colpevole di omicidio, considerata la differenza che intercede tra l'omicidio e la ferita che produce la morte; nel primo caso si vuole uccidere e nel secondo si vuole soltanto ferire. Onde l'art. 541 del Cod. Pen. non dice che il reato delle ferite e percosse volontarie per cui segua la morte entro i 40 giorni costituisce l'omicidio, sibbene, è considerato per tale; onde l'art. 568 che prevede il caso della provocazione accenna alle ferite e percosse volontarie designate nella sezione seconda, dove si comprendono ben pure le ferite e percosse dalle quali è seguita la morte entro i 40 giorni. Ciò che induce a credere che non fu nel pensiero del legislatore di differenziare le une dalle altre, nè è permesso al Magistrato di farlo in materia odiosa. — L'art. 562 non è quindi applicabile, ben vero l'articolo 567 (1).

Ancora a sezioni unite voi annullaste l'ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, che uniformandosi alla precedente ordinanza del Giudice Istruttore già annullata dal Supremo Collegio, rifiutossi alla cancellazione dal Casellario giudiziario dell'imputazione

(1) Udienza 16 aprile 1888 — Pres. Ciampa P. P. relatore Gregori — P. M. Malato Fardella.
Ricorso Licari.

di appropriazione indebita per la quale il Giudice Istruttore al 1871 aveva detto non farsi luogo a procedimento, perchè non accertata la prova specifica, nè ulteriori elementi istruttori furono raccolti. Dopo 16 anni dalla suddetta ordinanza fu chiesta al Tribunale la cancellazione dell'imputazione dal casellario; la domanda fu rigettata sul motivo che il fatto in esame non rientrava nei casi tassativamente previsti dall'art. 604 del Codice di Procedura Penale; e non ostante l'annullamento pronunziato dalla vostra sezione penale il Tribunale si tenne fermo ai suoi primi convincimenti. Però sul nuovo ricorso dell'imputato voi giudicaste, che l'articolo invocato non è limitato ai casi ivi indicati. Il principio generale ed assoluto che vi si comprende abbraccia e concerne qualunque caso in cui l'azione è arrestata con ordinanza o sentenza divenuta irrevocabile per prescrizione.

Il cittadino non deve sottostare ad una macchia perenne al suo onore che ha potuto essere l'effetto di una maligna insinuazione o leggerezza, e dopo che la prescrizione ha estinto per sempre il reato e l'azione penale (1).

Decideste a sezioni unite, che lo art. 206 del Co-

(1) Udienza 16 aprile 1888 Pres. Ciampa P. M. Caruso.
Ricorso Bastiani.

dice di Procedura Penale relativo alla libertà provvisoria da accordarsi all'imputato nel periodo istruttorio non ha attinenza colla libertà provvisoria richiesta dal condannato per essere ammesso a domandare la cassazione, ed a cui provvede soltanto l'articolo 657 dello stesso Codice. Esso segna una regola a tutela del gran principio, la libertà personale che non viene in conflitto coll'interesse sociale.

Le giuridiche e razionali considerazioni da voi svolte sul tema vi condussero a fermare la giurisprudenza quasi universalmente abbracciata, ed annullare la deliberazione della Corte di Appello persistente nella contraria opinione (1).

Un'elegante quistione avete decisa, sull'influenza della sentenza del Tribunale di Commercio in relazione al procedimento penale per bancarotta fraudolenta affermando, che la sentenza del Tribunale di Commercio che omologa il concordato coi creditori e, dichiarando il fallito meritevole di speciale riguardo, ordina che, dopo il completo adempimento del concordato medesimo sia il debitore cancellato dall'albo dei falliti, e sia revocata la sentenza del fallimento anco

(1) Udienza 7 giugno 1888 — Pres. Ciampa P. P. est. Adragna — P. M. Muratori.

Ricorso Barone.

riguardo al procedimento penale, è efficace di arrestare l'azione penale già in esperimento, dopo constatato l'adempimento del concordato.

Le eccezioni contemplate nell'art. 839 e nel capoverso dell'art. 861 del Codice di Commercio al principio stabilito nell'art. 696 furono introdotte nell'interesse del Commercio e della massa dei creditori, e la interpretazione restrittiva che vorrebbe ammettersi nel senso di riferirsi solamente al procedimento per bancarotta semplice, non risponderebbe allo scopo di incoraggiare il fallito a riparare in parte la perdita dei creditori, e rianimare il commercio che fa la ricchezza della Nazione.

Nè questa intelligenza è avversata dall'art. 861 del mentovato codice, che prevede il caso della sospensione del procedimento penale per bancarotta semplice appena revocata la sentenza dichiarativa del fallimento; siffatta disposizione non attenua per niente la disposizione dell'art. 839 sugli effetti estintivi del giudizio penale per bancarotta fraudolenta, operati dal completo adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato (1).

È ammissibile la desistenza della parte nei reati di

(1) Udienza 9 luglio 1888 — Pres. Nobile, P. est. Vinci Orlando, P. M. Malato Fardella.
Ricorso Rapisarda,

azione privata prodotta in pendenza del ricorso in Cassazione. Ciò deriva dall'effetto sospensivo della sentenza intentato il rimedio per annullamento (1).

Nè manca il pregio della speditezza nel compimento dei vostri dottrinali lavori. E di vero, i ricorsi civili pervenuti nell'anno furono 357, che uniti ai 1255 ricorsi ereditati sin dal 1875 e rimasti pendenti all'ultimo dicembre 1887 sommarono 1612. Di essi ne esaminaste 708, cioè 164 con annullamento, 205 con rigetto; 31 furono dichiarati inammissibili, 28 rinviati alle Sezioni di Roma e il resto esaurito per rinunzie.

La vostra Commissione per il Gratuito patrocinio si è occupata di 69 domande, accordando il beneficio per 36 e negandolo per 33; 5 domande sono rimaste in corso d'istruzione.

I ricorsi nelle materie penali furono 2278 compresi 521 resto dell'anno precedente. Le vostre decisioni sono cadute sopra 461 ricorsi contro sentenze di Corti di Assise accogliendone 79, rigettandone 276,

(1) Udienda 10 dicembre 1888 — Pres. Nobile P. est. — P. M. Malato Fardella.

Ricorso Miccichè.

dichiarandone inammissibili 99, oltre a 5 ricorsi rinunziati, e a due annullamenti pronunziati a Sezioni unite. Dei ricorsi contro sentenze di Corti di Appello 88 vennero accolti, 290 rigettati, detti inammissibili 215, 3 rinviati alla Cassazione di Roma, 7 rinunziati, e due annullamenti dati a Sezioni unite.

Dei ricorsi contro sentenze di Tribunali Correzionali 54 furono accolti, 144 rigettati, inammissibili 159, 4 rinviati a Roma, e 5 rinunziati.

Dei ricorsi contro sentenze di Pretura 12 accolti, rigettati 26, detti inammissibili 73, rinviati a Roma 2, e 6 rinunziati.

Dei 9 ricorsi contro sentenze delle Sezioni di accusa 3 accolti, 2 rigettati, 3 inammissibili, uno rinunziato, e ciò oltre a 31 provvedimenti su conflitti elevati, e un ricorso contro ordinanza di Camera di Consiglio terminato con sentenza a Sezioni unite.

Sono rimasti pendenti N. 683 ricorsi.

È notevole, che i ricorsi esitati nel civile sono 184 di più di quelli dell'anno, precedente, e che i lavori penali compiuti nell'anno, in confronto a quelli dell'anno antecedente, offrono una differenza in più di 107 ricorsi.

Cotale risultato è dovuto alla sapiente direzione dell'Eccellentissimo capo della Corte, cui ha risposto quella dell'esimio Presidente di Sezione e il buon

volere di tutti i Signori Consiglieri e dei funzionari del P. M., diligentissimi collaboratori ai fini della giustizia. — E con essi va ricordato l'ordine cospicuo degli avvocati che fan parte del ministero giudiziario, e coi loro studi e col loro sapere efficacemente cooperano al culto della scienza giuridica e della pratica giurisprudenza.

Nè debbe tacersi dell'ordine dell'Avvocatura Erariale il di cui zelo ed amore per l'onesto ed il giusto è ben noto, nulla trascurando da sua parte alla scrupolosa ricerca del vero nelle cause delle pubbliche amministrazioni ad essi affidate.

Nella Magistratura e negli ordini giudiziari la tutela delle leggi e della libertà; e l'esattezza e l'imparzialità nell'amministrazione della giustizia a pro' di tutti i cittadini, uguali innanzi alla legge, senza distinzioni di classi e di opinioni, concorreranno efficacemente a promuovere l'incremento della moralità e la prosperità della Nazione. A raggiungere questo scopo è indispensabile che sia libero il giudice nell'esercizio del suo ministero.

Auree sono in proposito le parole pronunziate dall'Onorevole Ministro dell'Interno dinanzi al Senato, in occasione alla legge comunale e provinciale:

« Il Prefetto, egli disse, deve rappresentare l'amministrazione centrale. Si eccettua la giustizia, perchè l'amministrazione giudiziaria è affatto indipendente;

fa da sé, e sarebbe meglio se potesse vivere senza l'opera dei Ministri. »

Che non si abbia ad affievolire in noi il sentimento del dovere.

Sul finire della mia carriera e sul declinare della vita, l'animo mio si allietta nel vedere la grandezza dell'Italia, compiuta l'unità politica e giuridica della patria nostra. Ed oramai non mi resta che una sola aspirazione: Finché le forze mi reggono e la mente sarà ancor salda, desidero a somiglianza del soldato della vecchia guardia morire sulla breccia del dovere, per la santa causa della giustizia e del diritto, alla quale ho consacrato la mia esistenza.

Nel nome del Re prode e leale, sicura guarentigia delle nostre istituzioni, vi chiedo, Eccellentissimo Presidente, che dichiariate cominciato il nuovo anno giuridico.

